BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Raccomandazione n. 2025-01

ASPETTATIVE MINIME DI VIGILANZA IN MATERIA DI TIME COMMITMENT PER ESPONENTI AZIENDALI

Definizioni

- **"autorità di vigilanza":** Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **"esponente aziendale":** persona fisica che ricopre la carica di amministratore, sindaco, o capo della struttura esecutiva;
- **"imprese finanziarie destinatarie":** i soggetti autorizzati ai sensi della Legge n. 17 novembre 2005 n. 165 e s.m. per i quali le vigenti disposizioni di vigilanza prevedono valutazioni di adeguatezza, preliminari all'assunzione della carica, sulla disponibilità di tempo per l'esercizio della stessa da parte dei rispettivi esponenti aziendali, nell'ambito della disciplina c.d. "di *fit and proper"*;
- **"organo competente":** l'organo del quale l'esponente è componente (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) o, nel caso del Direttore Generale o del Direttore Vicario, il Consiglio di Amministrazione che ne conferisce gli incarichi.

Finalità

La presente Raccomandazione rende note le aspettative che questa Autorità di Vigilanza ripone nella disponibilità di tempo (c.d. *time commitment*) che gli esponenti aziendali di imprese finanziarie destinatarie devono essere in grado di riservare allo svolgimento del proprio incarico, tenuto conto delle stime che a tale fine competono all'organo competente e del vaglio che compete alla medesima Autorità rispetto alle stime e valutazioni da quest'ultimo eseguite.

Contenuto

La disciplina in materia di c.d. *"fit and proper"* prevede che:

a) le imprese finanziarie destinatarie stimino il tempo necessario per lo svolgimento di ciascun incarico di esponente aziendale affinché tale incarico possa essere esercitato in maniera efficace e si assicurino che l'esponente aziendale ne sia a conoscenza;
b) ciascun esponente aziendale all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunichi all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla sua disponibilità di tempo, quindi dando indicazione anche del livello di assorbimento di tempo di ciascuno di questi ulteriori incarichi o attività lavorative e professionali;
c) gli organi competenti delle stesse imprese finanziarie valutino, tra gli altri, il profilo della disponibilità di tempo di ciascun esponente aziendale, tenuto conto degli incarichi dallo stesso già rivestiti e, come sopra, comunicati;

d) l'autorità di vigilanza, qualora riscontri carenze anche in ordine al *time commitment*, possa *"imporre condizioni per il superamento delle carenze ovvero delle criticità rilevate, disponendo anche la convocazione dell'esponente aziendale e del rispettivo organo competente, per acquisire ulteriori informazioni circa la posizione dell'esponente medesimo e dell'organo competente nel suo complesso"*.

Ai fini di cui sopra, e con riguardo a imprese finanziarie destinatarie che presentino equilibri tecnici privi di rilevanti problematicità e non interessate da progetti a elevato assorbimento temporale, sono da tenere in considerazione, quali "minimi" per ciascun ruolo di esponente aziendale, le seguenti aspettative di vigilanza:

Presidente del Consiglio di Amministrazione	48 giorni all'anno
Amministratore con incarichi esecutivi	48 giorni all'anno
Amministratore senza incarichi esecutivi	36 giorni all'anno
Capo della Struttura Esecutiva	tempo pieno
Presidente di un Comitato Esecutivo o di altri comitati endo-consiliari	12 giorni all'anno per ogni Comitato, aggiuntivi rispetto ai minimi richiesti per la carica amministrativa principale
Componente di un Comitato Esecutivo o di altri comitati endo-consiliari	8 giorni all'anno per ogni Comitato, aggiuntivi rispetto ai minimi richiesti per la carica amministrativa principale
Presidente del Collegio Sindacale	48 giorni all'anno
Sindaci	42 giorni all'anno

Anche qualora i limiti temporali sopra indicati fossero rispettati, l'Autorità di Vigilanza può comunque valutare non sufficiente il tempo che gli esponenti riservano al loro ruolo sia in relazione alla dimensione dell'impresa finanziaria e alla sua situazione generale sia alla luce degli altri incarichi ricoperti dai medesimi esponenti, anche all'interno dell'impresa finanziaria di appartenenza per la partecipazione ad eventuali Comitati tecnici (ad es. Comitato Crediti, Comitato Finanza ecc.).

San Marino, lì 24 aprile 2025.

BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n.165 *(Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi)* e in particolare l'articolo 40, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare raccomandazioni volte a fornire interpretazioni sulle disposizioni contenute nei provvedimenti dalla stessa emanati;

VISTA la regolamentazione di vigilanza in materia di c.d. *"fit and proper"* per gli esponenti aziendali delle imprese finanziarie e in particolare la disciplina sul requisito della disponibilità di tempo che tali esponenti devono poter riservare all'esercizio delle loro cariche;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m., e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTA la delibera del Coordinamento della Vigilanza con la quali è stato approvato il testo del Raccomandazione denominata *"Aspettative minime di vigilanza in materia di time commitment per esponenti aziendali"*;

EMANA

l'acclusa Raccomandazione n.2025-01.

San Marino, 24 aprile 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
FIRMATO: Dott. Andrea Vivoli